



STAZIONE UNICA APPALTANTE

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero della frazione organica CER 200108 per Seab Società Ecologica Area Biellese S.p.A. di Biella
Scadenza richiesta di chiarimenti: ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2022

CHIARIMENTO N. 1

Sentito il RUP per quanto di competenza, si formulano i seguenti chiarimenti:

D: Si chiede se, ai fini della soddisfazione del requisito di gara di cui al paragrafo 3.2.a) del Disciplinare, è possibile partecipare come trasportatore con eventuale contratto di disponibilità continuativa presso un impianto, *autorizzato alle operazioni di recupero o messa in riserva, ove conferire tutti i rifiuti oggetto di gara*

RILEVATO CHE come chiarito dall'ANAC con delibera n.591 dell'8 luglio 2020 in una gara per l'affidamento di un servizio di smaltimento/recupero rifiuti, obbligare ad avere la titolarità di un impianto di smaltimento, significa prevedere un requisito di partecipazione il nome di esecuzione della prestazione che viola la libera concorrenza,

CONSIDERATO quanto previsto dall'art.100 del Codice, secondo cui

“1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onori. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.”

“2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari”;

CONSIDERATO ALTRESI' che il Disciplinare di gara al paragrafo 3.1 prevede come motivi di esclusione dalla procedura competitiva la sola carenza dei requisiti di ordine generale ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 e non già la mancanza di autorizzazione in capo al concorrente all'esercizio degli impianti di recupero ove saranno conferiti tutti i rifiuti oggetto di partecipazione.

R: In relazione alla richiesta del concorrente si conferma la possibilità di *“partecipare come trasportatore con eventuale contratto di disponibilità continuativa presso un impianto, autorizzato alle operazioni di recupero o messa in riserva, ove conferire tutti i rifiuti oggetto di gara”*.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 3.2. del Disciplinare può essere oggetto di avvalimento, ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016 (Codice).

In merito alle ulteriori considerazioni della Vostra richiesta, si precisa che non sono conferenti sul caso in esame, poiché il requisito in parola non è trattato nel bando come un requisito di esecuzione ex art. 100 del Codice, ma un requisito di partecipazione ex art 83 del Codice.

Pur non essendo puntualmente sanzionata con l'esclusione la previsione dell'art 3. del Disciplinare, qualora si riscontrasse carenza documentale, questa Stazione Appaltante procederà all'attivazione del Soccorso istruttorio, ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice, per la regolarizzazione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. (Ex art. 83 comma 9, terzo periodo, del Codice)

D: Si domanda se c'è la possibilità di partecipare alla procedura come operatore economico “intermediario senza detenzione di rifiuto” (iscritto alla Cat. 8 Albo Nazionale Gestori Ambientali), indicando un trasportatore terzo ed un impianto di destino la cui proprietà è di una società controllata dall'operatore economico.

R: Nel bando di gara, al punto 3.2, c) viene richiesta, tra i requisiti di idoneità professionale, “ l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212, comma 5 del D. Lgs. n 152/2006 in **Categoria 1**, Classe B o superiore (per i soggetti addetti al trasporto rifiuti)” dove la parola “*superiore*” si riferisce alla Classe relativa alla Categoria 1.

Non c'è quindi la possibilità di partecipare alla procedura come operatore economico “intermediario senza detenzione di rifiuto” in Categoria 8.

Inoltre non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 10 del Codice (D. Lgs n. 50/2016) *“per soddisfare il requisito di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152.”*

D: Si chiede conferma della possibilità di ricorrere, previa indicazione nel Dgue, a “subappalto qualificante” in relazione ai requisiti di partecipazione inerenti le attività di trasporto.

R: Si conferma la possibilità di ricorrere al *“subappalto qualificante” in relazione ai requisiti di partecipazione inerenti le attività di trasporto*. In tal caso l'offerente dovrà indicare le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare, e i subappaltatori proposti, la fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Biella, 13 dicembre 2022

Il Responsabile del Procedimento per le
attività di competenza della S.U.A.
(Dott. A. Salamone)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.